



DETERMINA n. 201 del 03/03/2026

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: NAMASCO PETRU - DIRIGENTE MEDICO. ISTANZA DI PERMANERE IN SERVIZIO FINO AL COMPIMENTO DEL 70° ANNO DI ETÀ ANAGRAFICA (L. 183/2010 ART. 22).

Dirigente Struttura: ***CORDIOLI ISABELLA***
Responsabile procedimento: ***FREDDI KATIA***

Determina n. 201 del 03/03/2026

Fascicolo 12/2026 CI: 1.04.10
Proposta n. 469/2026



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che il dott. Namasco Petru, Dirigente Medico - disciplina Medicina d'Emergenza - Urgenza, ha presentato istanza con la quale, ai sensi dell'art. 22 della legge 183/10, chiede di essere collocato a riposo a decorrere dal 01/08/2028;

VISTO l'art. 15 nonies del D.lgs. n. 502/92 modificato dall'art. 22 della Legge n. 183/2010 a tenore del quale: *"il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età....omissis...."*;

RICHIAMATA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale, con riferimento all'applicazione ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale del regime speciale previsto dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, viene evidenziato che:

- ✓ salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

ATTESO CHE per il medesimo dipendente il compimento del 70° anno di età avverrà il 31/07/2028;

VISTO il nulla osta alla permanenza in servizio espresso dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario prot. n. 10643 del 17/02/2026;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **FREDDI KATIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

Determina n. 201 del 03/03/2026



DETERMINA

1. di prendere atto che il dott. Namasco Petru, Dirigente Medico - disciplina Medicina d' Emergenza - Urgenza, ha esercitato il diritto di permanere in servizio, ai sensi dell'art. 15 nonies D.lgs. n. 502/92 come modificato dall'art. 22 della Legge 183/2010, al compimento del 70° anno di età anagrafica;
2. di dare atto conseguentemente che la cessazione del rapporto di lavoro avverrà dal 01 agosto 2028 (u.g.l. 31/07/2028) senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti;
3. di dare atto che la Struttura Gestione Sviluppo Risorse Umane - trattamento previdenziale e procedure riassegnazione inidonei - provvederà a predisporre le relative pratiche previdenziali per l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

CORDIOLI ISABELLA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)